

anche nei casi di suicidio dell'assicurato nei primi sei mesi di durata contrattuale, e di contestabilità del sinistro, nel primo anno di assicurazione per mala fede dell'assicurato in sede di stipulazione del contratto.

L'Istituto naturalmente si riserverebbe il diritto di rivalta sia verso l'assicurato per i premi dovuti in caso di licenziamento e sia nei riguardi degli eredi dell'assicurato stesso nei casi di decesso per suicidio o di contestabilità del contratto, nei termini di tempo sopra indicati.

Tale assicurazione verrebbe limitata alle sole categorie di personale che a norma della legge N. 335 del 30 giugno 1908 sono autorizzate ad effettuare la cessione quinto dello stipendio e a rilasciare delega irrevocabile sullo stipendio a copertura della cessione stessa.

Il pagamento del premio della speciale la cui tariffa di cui trattasi dovrebbe essere effettuato dall'assicurato mediante cessione di delega sullo stipendio da rilasciarsi a norma delle leggi vigenti al riguardo.

La tariffa di cui sopra è stata calcolata in base alla tavola M (1901) 4% della popolazione generale italiana, adottando i seguenti carichi,